



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1469/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1758/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 1758/TFNSVE/2025-2026, 1758 - Ricorso proposto dalla società Prato SSDARL (39560) contro la società USD CQS Tempio Chiazzano (964159) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BUCCIANINI LORENZO (matr.471588), al calciatore DI BIASE ANTONIO (matr.3798398), al calciatore FATTORI FILIPPO (matr.3662458), al calciatore NDOU ARMANDO (matr.5271671), al calciatore NIGRO JACOPO (matr.5487929), al calciatore PINOCHI OSCAR (matr.6604224), al calciatore SAPIO VINCENZO (matr.3825900)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi al calciatore BUCCIANINI LORENZO (matr.471588), al calciatore DI BIASE ANTONIO (matr.3798398), al calciatore FATTORI FILIPPO (matr.3662458), al calciatore NDOU ARMANDO (matr.5271671), al calciatore NIGRO JACOPO (matr.5487929), al calciatore PINOCHI OSCAR (matr.6604224) e al calciatore SAPIO VINCENZO (matr.3825900).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 604,00 (seicentoquattro/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD CQS Tempio Chiazzano (964159) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica relativi al calciatore BUCCIANTINI LORENZO (matr.471588), al calciatore DI BIASE ANTONIO (matr.3798398), al calciatore FATTORI FILIPPO (matr.3662458), al calciatore NDOU ARMANDO (matr.5271671), al calciatore NIGRO JACOPO (matr.5487929), al calciatore PINOCHI OSCAR (matr.6604224), al calciatore SAPIO VINCENZO (matr.3825900) nella misura di euro 604,00 (seicentoquattro/00), in favore della società Prato SSDARL (39560).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai